



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascalastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 70 del 02 marzo 2018

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	2056
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N.221 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - PRIMA FASE	2056
1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 222 - CU N.12 FIGC - NOMINA COORDINATORE FEDERALE SGS REGIONE CAMPANIA	2056
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 223 - CU N.13 FIGC - DECADENZA AFFILIAZIONE INATTIVITÀ SOC. LND E PURO S.G.S.	2056
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	2057
2.1 SEGNALAZIONI DI IMPRATICABILITÀ DEI CAMPI DI GIOCO	2057
2.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE FEMMINILE	2057
3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO	2058
3.1 FINALE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 ALLIEVI	2058
3.2 FINALE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 GIOVANISSIMI	2058
4. GIUSTIZIA SPORTIVA	2059
4.1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	2059

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.

I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>.

Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C..

Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N.221 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - PRIMA FASE

<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/630-comunicato-ufficiale-n-221-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-prima-fase/file>

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 222 - CU N.12 FIGC - NOMINA COORDINATORE FEDERALE SGS REGIONE CAMPANIA

<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/631-comunicato-ufficiale-n-222-cu-n-12-figc-nomina-coordinatore-federale-sgs-regione-campania/file>

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 223 - CU N.13 FIGC - DECADENZA DALL'AFFILIAZIONE PER INATTIVITÀ SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

<http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/632-comunicato-ufficiale-n-223-cu-n-13-figc-decadenza-dall-affiliazione-per-inattivita-societa-lnd-e-i-puro-settore-giovanile/file>

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

2.1 SEGNALAZIONI DI IMPRATICABILITÀ DEI CAMPI DI GIOCO

La presente per informare che stanno pervenendo allo scrivente Comitato numerose segnalazioni di impraticabilità dei campi di gioco. Vista la persistenza della situazione meteorologica, il Comitato sta valutando la situazione. Nella giornata di domani, tramite il Comunicato Ufficiale, verranno comunicate i rinvii o le variazioni per le gare in calendario.

2.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE FEMMINILE

In preparazione per gli impegni ufficiali del "Torneo delle Regioni 2018" della Rappresentativa Femminile, le giocatrici sotto elencate sono convocate per un allenamento in collaborazione con il CPA di BOLZANO presso il:

CAMPO SPORTIVO DI TRENTO/VIA OLMI (sint.) – LUNEDI' 05/03/2018 ALLE ORE 19:15

Le stesse dovranno presentarsi vestite con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. GENTA Roberto munite del corredo personale di giuoco, **documento di riconoscimento** e certificato medico, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le Società interessate provvederanno ad avvertire le proprie giocatrici.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell'art. 76 comma 2(*) e 3() delle NOIF.**

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, **senza provato e legittimo impedimento**, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove queste concorrono - ai competenti organi disciplinari

(*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.

US	AZZURRA S. B.	BAROLDI ILENIA PIVA GIULIA TONELLI LINDA VESCO PAMELA			MONACO LAURA NIOSI MARTINA PLANCHESTAINER MARGHERITA RANEDDA CLARA
US	ISERA	BERTOLINI MAIRA BETTA AURORA CARABELLI LUCIA CASAGRANDA MICHELA CHEMOTTI MICHELA FACCIO GIULIA FARINA GLENDA	ASD CF	VALLI DEL NOCE	SLOMIC SALIHA ZILIANI ELISA BERGAMO ALESSIA CONCI MIRIANA MAINI GIORGIA PANIZZA DANIELA STRINGARI MADDALENA
Accompagnatore Ufficiale:		MICHELETTI Ida		Collaboratore:	CORRADINI Fiorenza
Selezionatore		GENTA Roberto		Collaboratore:	FERRARI Catia
Medico:		MARCHIORI Maura		Collaboratore:	MURA Stefano ZAMBONIN Vito

3. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

3.1 FINALE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 ALLIEVI

SOCIETA' QUALIFICATE:

U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA
G.S. SACRA FAMIGLIA

SABATO 03 MARZO 2018 – CENTRO SPORTIVO DI TERLAGO – INIZIO GARA: ORE 18.00

U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA - G.S. SACRA FAMIGLIA

MODALITÀ TECNICHE

La gara si disputerà in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. **Sarà cura del CPA di Trento inoltrare alle Autorità competenti la richiesta di Forza Pubblica. Il ritardo di inizio gara è fissato in un massimo di 5' minuti, pena la perdita dell'incontro.**

3.2 FINALE CAMPIONATO DI CALCIO A 5 GIOVANISSIMI

SOCIETA' QUALIFICATE:

POL. OLTREFERSINA A
G.S. SACRA FAMIGLIA

SABATO 03 MARZO 2018 – CENTRO SPORTIVO DI TERLAGO – INIZIO GARA: ORE 16.30

POL. OLTREFERSINA A – G.S. SACRA FAMIGLIA

MODALITÀ TECNICHE

La gara si disputerà in due tempi di 25 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 50 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C. **Sarà cura del CPA di Trento inoltrare alle Autorità competenti la richiesta di Forza Pubblica. Il ritardo di inizio gara è fissato in un massimo di 5' minuti, pena la perdita dell'incontro.**

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 1 marzo 2018, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 12 STAGIONE SPORTIVA 2017/18

Con provvedimento di data 8 novembre 2017, prot. 3767/12 pfi 17-18 CS/GR/pp, il Procuratore Federale Interregionale Facente Funzioni e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. **ALBERTO GRASSI**, Presidente della Società A.C. Mezzocorona, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) e art. 53 commi 1 e 2 NOIF per avere la società A.C. Mezzocorona violato l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si era iscritta e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate rinunciando la propria squadra a proseguire nella disputa del campionato;
2. la società **A.C. MEZZOCORONA** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, commi 1 e 2, CGS.

La procura chiede pertanto la seguente sanzione:

- 1) 1 anno di squalifica per il **sig. Alberto Grassi**;
- 2) € 1.000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società **A.C. MEZZOCORONA**

Nessuno compare per il signor Alberto Grassi e per la società A. C. MEZZOCORONA nonostante regolare notifica del provvedimento.

Il Tribunale dopo ampia e articolata discussione, ritenendo che non vi siano motivi per prosciogliere le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Federale condanna:

- 1) 1 anno di squalifica per il **sig. Alberto Grassi**;
- 2) € 1.000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società **A.C. MEZZOCORONA**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 10 STAGIONE SPORTIVA 2017/18

Con provvedimento di data 13 dicembre 2017, prot. 5187/10pfi17-18 CS/GR/pp, il Procuratore Federale Interregionale Facente Funzioni e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. **DEBIASI THOMAS**, Presidente della Società A.S.D. GNU TEAM ALA Calcio a 5, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per avere, utilizzando la messaggeria privata del social network Facebook e travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, inviato al profilo personale del Signor Civettini Gabriele, arbitro di Calcio a 5 della Sezione di Arco-Riva, un messaggio contenente frasi altamente offensive e blasfeme, così esprimendo giudizi e rilievi lesivi alla reputazione del destinatario, mettendo altresì in dubbio l'imparzialità dello stesso Ufficiale di gara, in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità della classe arbitrale nel suo complesso;
2. la società **A.S.D. GNU TEAM ALA** per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Debiasi Thomas, soggetto appartenente alla società al momento della consumazione delle violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

La procura chiede la seguente sanzione:

- 1) 4 mesi di inibizione per il sig. **DEBIASI THOMAS**
- 2) € 300 di ammenda per la società **A.S.D. GNU TEAM ALA**

E' presente il Sig. DEBIASI THOMAS, il quale fa presente di aver già chiesto alla Procura nazionale di ritenersi responsabile e di poter patteggiare avendo già chiesto scusa in precedenza con l'arbitro Civettini prima dell'avvio del presente procedimento. Quindi chiede di poter patteggiare, con riconoscimento anche dell'attenuante della collaborazione, nei seguenti termini:

- 1) giorni 50 di inibizione per il sig. **DEBIASI THOMAS**
- 2) € 140 di ammenda per la società **A.S.D. GNU TEAM ALA**

Il Tribunale visto l'art. 32 sexies del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente

ORDINANZA

Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) giorni 50 di inibizione per il sig. **DEBIASI THOMAS**
- 2) € 140 di ammenda per la società **A.S.D. GNU TEAM ALA**

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell'ufficio per gli adempimenti di competenza.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 110 STAGIONE SPORTIVA 2017/18

Con provvedimento di data 14 dicembre 2017, prot. 5228/110 pfi 17-18 CS/GR/pp, il Procuratore Federale Interregionale Facente Funzioni e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.:

1. il Sig. **Marco OBEROSLER**, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), 43, comma 1, delle N.O.I.F. (tutela medico – sportiva) per aver partecipato in posizione irregolare in quanto non tesserato e privo della tutela sanitaria prevista dalle norme federali a n. 12 gare del Campionato 2016 – 2017 di Calcio a 5 Serie D Girone B;
2. il Sig. **Giordano CAPRA**, Presidente della società U.S. Borgo A.S.D., all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 e art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per aver impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e privo della tutela sanitaria prevista dalle norme federali, il calciatore Marco Oberosler in n. 12 gare del Campionato 2016 – 2017 di Calcio a 5 Serie D Girone B;
3. il Sig. **Flavio MOSER**, Dirigente accompagnatore della società U.S. Borgo A.S.D., all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 e art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società U.S. Borgo A.S.D. in occasione di 11 gare del Campionato 2016 – 2017 di Calcio a 5 Serie D Girone B in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e privo della tutela sanitaria prevista dalle norme federali, il calciatore Marco Oberosler;
4. il Sig. **Paolo CAUMO**, Dirigente accompagnatore della società U.S. Borgo A.S.D., all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 e art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della società U.S. Borgo A.S.D. in occasione della Gara Borgo – DX Generation del 03/02/2017 del Campionato 2016 – 2017 di Calcio a 5 Serie D Girone B in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e privo della tutela sanitaria prevista dalle norme federali, il calciatore Marco Oberosler;
5. la società **U.S. BORGIO A.S.D.** matr. 7170 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, CGS.

La procura chiede la seguente sanzione:

- 1) N. 8 giornate di squalifica per il Sig. **Marco OBEROSLER**
- 2) N. 9 mesi di squalifica per il sig. il Sig. **Giordano CAPRA**
- 3) N. 9 mesi di squalifica per il sig. il Sig. **Flavio MOSER**
- 4) N. 20 giorni di inibizione per il Sig. **Paolo CAUMO**
- 5) € 900 di ammenda e 8 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la **U.S. BORGIO A.S.D.**

Sono presenti i sigg. Marco OBEROSLER, Paolo CAUMO, Giordano CAPRA sostituito da Flavio MOSER, Flavio MOSER i quali si ritengono colpevoli dei fatti ascritti, e chiedono di poter patteggiare, con riconoscimento anche dell'attenuante della collaborazione, nei seguenti termini:

- 1) N. 3 giornate di squalifica per il Sig. **Marco OBEROSLER**
- 2) N. 3 mesi di squalifica per il sig. il Sig. **Giordano CAPRA**
- 3) N. 3 mesi di squalifica per il sig. il Sig. **Flavio MOSER**
- 4) N. 1 settimana di inibizione per il Sig. **Paolo CAUMO**
- 5) € 300 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la **U.S. BORGO A.S.D.**

Il Tribunale visto l'art. 32 sexies del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente

ORDINANZA

Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) N. 3 giornate di squalifica per il Sig. **Marco OBEROSLER**
- 2) N. 3 mesi di squalifica per il sig. il Sig. **Giordano CAPRA**
- 3) N. 3 mesi di squalifica per il sig. il Sig. **Flavio MOSER**
- 4) N. 1 settimana di inibizione per il Sig. **Paolo CAUMO**
- 5) € 300 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la **U.S. BORGO A.S.D.**

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell'ufficio per gli adempimenti di competenza.

Pubblicato in Trento il 02/03/2018

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)